

**SCHEMA DI ACCORDO**

PER L'ESERCIZIO DA PARTE DI AVEPA DELLE FUNZIONI DI ORGANISMO INTERMEDIO NELLA GESTIONE DEL PR FESR 2021-2027 DELLA REGIONE DEL VENETO.

**tra**

la Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, con sede in 30123 Venezia – Dorsoduro 3494/A, codice fiscale 80007580279, che interviene al presente atto in persona di ....., nato a ..... il ....., nella sua qualità di Direttore pro-tempore della Direzione Programmazione Unitaria e quale responsabile dell'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027

**e**

l'Agenzia Veneta per i Pagamenti, di seguito denominata AVEPA, codice fiscale 90098670277, con sede legale in 35131 Padova, via Niccolò Tommaseo n. 67/C, che interviene al presente atto nella persona del suo legale rappresentante ....., nato a ..... il ....., nella sua qualità di Direttore dell'Agenzia.

**premesse che**

- A maggio 2018 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure che hanno delineato il quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 e l'architettura della nuova Politica di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 1058/2021 (Regolamento FESR) del 24 giugno 2021 detta le norme relative al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del 24 giugno 2021 reca disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
- la Regione del Veneto, con DGR/CR n. 134 del 23/12/2021, ha approvato la proposta di PR FESR 2021-2027 e successivamente trasmessa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 26/2011, al Consiglio Regionale per l'esame e l'approvazione definitiva avvenuta con DCR n. 16 del 15/02/2022;
- con DGR n. 1362 del 02/11/2022, la Regione del Veneto ha approvato il Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA) del PR FESR 2021-2027 della Regione stessa, documento nel quale sono individuati gli interventi di rafforzamento che la Regione del Veneto intende porre in essere al fine di rendere più efficiente l'attuazione del programma medesimo;



- successivamente, il Programma Regionale (PR) FESR 2021-2027 della Regione del Veneto è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8415 final del 16/11/2022 e la Giunta regionale ne ha preso atto con DGR n. 1573 del 13/12/2022;
- la L.R. n. 31 del 09/11/2001 (così come modificata, da ultimo, dalla L. R. n. 34 del 15/12/2021) prevede che AVEPA, a partire dal 01/04/2022, eserciti le funzioni di Organismo Intermedio (OI) per la gestione del PR FESR e di organismo di gestione di programmi di aiuti ad esso riconducibili previa stipula di specifico accordo scritto con l'Autorità di Gestione del PR;
- con DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, la Giunta regionale, ha approvato lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e AVEPA per l'esercizio delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione del PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto;

Tutto quanto sopra premesso, le parti concordano quanto segue.

### **Articolo 1 – Condizioni generali**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **Articolo 2 – Oggetto dell'accordo e funzioni e attività in capo ad AVEPA**

Il presente accordo regola il rapporto tra l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto e AVEPA nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di OI da parte di quest'ultima ai sensi del par. 3 dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e della L.R. n. 31 del 09/11/2001 (così come modificata, da ultimo, dalla L.R. n. 34 del 15/12/2021).

AVEPA svolge le attività attinenti le principali fasi di gestione e di controllo di I livello amministrativo e in loco dei progetti cofinanziati con il PR FESR 2021-2027 con il fine di supportare la Regione nel raggiungimento di elevati livelli di efficacia, efficienza ed esecutività nella realizzazione del Programma medesimo.

Con riferimento alle Azioni del PR FESR 2021-2027, come dettagliatamente rappresentato nell'Allegato A1 "Articolazione delle funzioni del PR FESR 2021-2027" al presente accordo per costituirne parte integrante e sostanziale, rientrano nel perimetro del presente accordo, quali attività che devono essere svolte da AVEPA:

- la ricezione delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari e delle domande di pagamento tramite il software gestionale previsto per la programmazione unitaria;
- l'ammissibilità al finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari (selezione delle operazioni) compresa la costituzione e la gestione delle Commissioni Tecniche di Valutazione dei progetti, laddove previste;



- le verifiche di gestione (controlli di I livello) di cui all'art. 74, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021, le predette verifiche di gestione ai sensi dell'art. 74 comma 2 del citato Regolamento (UE) n. 1060/2021 sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto; tali verifiche comprendono:
  - le verifiche amministrative (documentali e contabili) sulle domande di pagamento presentate dai beneficiari;
  - le verifiche in loco delle operazioni.
- la verifica sulla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- l'impegno, la liquidazione e l'erogazione dei contributi ai beneficiari; quest'ultima dovrà avvenire entro 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 74 par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- la decadenza dal beneficio, l'accertamento del debito, la gestione delle irregolarità, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 5/2000 e ss.mm.ii., il recupero delle somme indebitamente percepite e la compilazione delle comunicazioni delle irregolarità/frodi nel sistema IMS (Irregularities Management System) laddove prevista;
- la gestione del contenzioso per le attività di competenza dell'OI;
- l'implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- per le Azioni rientranti nello "Sviluppo Urbano Sostenibile" (SUS), l'istruttoria e l'ammissibilità al finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari verrà effettuata da AVEPA e dalle Autorità Urbane (AU) sulla base della ripartizione dei rispettivi compiti.

Inoltre, a seguito dell'approvazione del PRiGA del PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, l'OI collabora, per le misure di competenza individuate nell'Allegato A1, con l'Autorità di Gestione per le seguenti attività:

- la predisposizione e l'aggiornamento di un manuale operativo finalizzato alla descrizione delle opzioni di costo semplificate (SCOs) e delle relative modalità applicative;
- l'implementazione delle procedure per il Risk Assessment a supporto dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 74 par. 2 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- la predisposizione di un calendario degli inviti a presentare proposte del PR FESR 2021-2027 e il relativo aggiornamento (almeno ogni 4 mesi);
- l'implementazione di opportuni meccanismi procedurali di gestione del PR FESR 2021-2027 finalizzati alla presa in carico, sotto il profilo istruttorio, unicamente delle domande di pagamento completate dal punto di vista documentale.



**Art. 3 – Funzioni e attività in capo all’Autorità di Gestione**

Ai sensi dell’art. 72 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, l’Autorità di Gestione è la titolare dell’attività di coordinamento e la responsabile dell’attuazione, efficacia ed efficienza del PR FESR 2021-2027.

Sono di competenza dell’Autorità di Gestione le attività di monitoraggio, sorveglianza, comunicazione, valutazione e la trasmissione delle comunicazioni in materia di irregolarità/frodi agli organi nazionali e comunitari.

Inoltre, l’Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 svolge le seguenti funzioni e attività previste dai Regolamenti Comunitari:

- a) nella selezione delle operazioni, in conformità all’art. 73 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, stabilisce e applica, in collaborazione con le Strutture Responsabili di Attuazione (SRA), criteri e procedure di selezione trasparenti, non discriminatori, che garantiscano la parità di genere, lo sviluppo sostenibile, i principi della politica UE in materia ambientale e che tengano conto altresì della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e l’accessibilità alle persone con disabilità;
- b) svolge i compiti di gestione del programma in conformità all’art. 74 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e tra questi redige la dichiarazione di gestione;
- c) sostiene il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità all’art. 75 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- d) supervisiona gli organismi intermedi;
- e) attraverso il software gestionale previsto per la programmazione unitaria, garantisce, mediante la Direzione ICT e Agenda digitale e in collaborazione con AVEPA, la registrazione e la conservazione elettronica dei dati relativi a ciascuna operazione necessari ai fini della sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit e assicura la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati e l’autenticazione degli utenti.

L’Autorità di Gestione e le SRA, nell’ambito delle rispettive funzioni, sono competenti per le fasi e le funzioni/attività di programmazione relative alla redazione e revisione del Programma Regionale, alla pianificazione finanziaria, alla predisposizione e approvazione dei bandi a valere sulle singole Azioni del PR FESR 2021-2027 e all’indirizzo e supervisione delle funzioni svolte da AVEPA.

Per quanto non espressamente normato dal presente articolo, si rinvia al SI.GE.CO. del PR FESR 2021-2027.



5ece6b89



**Art. 4 – Modalità di esecuzione delle attività oggetto di accordo e impegni reciproci**

AVEPA si impegna a svolgere le attività comprese nel perimetro delineato all'art. 2 nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale nonché di quanto previsto dal SI.GE.CO. del PR FESR 2021-2027.

Le attività sono svolte con la massima diligenza, in modo imparziale, leale secondo la migliore etica professionale e, per l'esecuzione delle stesse, AVEPA si avvarrà del proprio personale e si impegna, altresì, a:

- partecipare ai momenti di coordinamento e di verifica, ivi incluse le riunioni del Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 e le riunioni del Tavolo di coordinamento;
- collaborare nella redazione delle analisi funzionali e nell'esecuzione dei test per l'adeguamento dei sistemi informatici finalizzate alla gestione delle domande di sostegno e di pagamento, nonché nella configurazione dei relativi moduli informatici;
- fornire, su richiesta dell'Autorità di Gestione, le eventuali informazioni necessarie per la predisposizione della dichiarazione di gestione;
- assolvere all'obbligo di pubblicazione dei benefici concessi ed erogati;
- costituire e gestire le Commissioni Tecniche di Valutazione dei progetti costituite per la selezione delle operazioni, laddove previste;
- fornire i dati necessari all'Autorità di Gestione per il monitoraggio dell'avanzamento finanziario alimentando il software gestionale previsto per la programmazione unitaria;
- fornire informazioni all'Autorità di Gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate al fine della presentazione delle domande di pagamento e dei conti di cui agli artt. 91 e 98 del Regolamento (UE) 1060/2021;
- rendere disponibili ai beneficiari tutte le informazioni utili all'attuazione delle operazioni;
- informare tempestivamente l'Autorità di Gestione in merito a modifiche degli assetti organizzativi che possano avere un impatto sul sistema di gestione e controllo del PR FESR 2021-2027;
- assicurare un'adeguata separazione delle funzioni di gestione da quelle di controllo in relazione alle verifiche di cui all'art. 74, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- elaborare report periodici (cadenza almeno trimestrale) per informare l'Autorità di Gestione sull'avanzamento delle Azioni;
- collaborare con l'Autorità di Gestione nella definizione degli strumenti di attuazione del Programma Regionale;
- osservare le norme regolamentari relative alla disponibilità dei documenti come previsto dall'art. 82 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Gestione e, in collaborazione con quest'ultima, a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati dai Regolamenti (UE) per il periodo 2021-2027, tra cui l'Autorità di Audit, l'Organismo che svolge la Funzione Contabile (OFC) e i funzionari della Commissione europea e della Corte dei Conti europea;



5ece6b89



- garantire la creazione e l'aggiornamento di un'area informativa, riservata al PR FESR 2021-2027, sul sito istituzionale;
- partecipare all'attuazione della strategia antifrode prevista dall'Autorità di Gestione.

L'Autorità di Gestione si impegna a:

- rendere disponibili le risorse finanziarie di cui al successivo art. 7;
- fornire la documentazione e le informazioni pertinenti all'esecuzione dell'accordo;
- mettere a disposizione, per il tramite della Direzione ICT e Agenda digitale, il software gestionale, garantendone, altresì, la necessaria manutenzione evolutiva e correttiva, per lo svolgimento delle funzioni di OI da parte di AVEPA e di cui al presente accordo permettendone l'accesso e l'utilizzo gratuito per la programmazione unitaria e la conseguente integrazione con il Sistema Informativo Contabile (NUSICO) nonché con i gestionali di AVEPA funzionali all'attuazione del programma;
- informare AVEPA in merito alle criticità riscontrate nel corso dell'attuazione del PR FESR 2021-2027 che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dalla stessa.

#### **Art. 5 – Attività di vigilanza e di indirizzo**

L'Autorità di Gestione assume il ruolo di vigilanza su AVEPA, come previsto dall'art. 72 par. 1 lett. d) Regolamento (UE) n. 1060/2021, allo scopo di monitorare la corretta attuazione del sistema di gestione e controllo e delle procedure adottate dalla stessa nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente accordo. La definizione delle procedure per la supervisione dell'attuazione e della realizzazione delle attività di competenza dell'OI e dei sistemi di reporting e di sorveglianza sono definite nel SI.GE.CO. del PR FESR 2021-2027.

Nello svolgimento delle attività di vigilanza, l'Autorità di Gestione potrà avvalersi del supporto delle SRA competenti.

#### **Art. 6 – Durata**

Il presente accordo produrrà effetti per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del medesimo e fino al 31/12/2030.

Oltre tale termine di durata dell'accordo è previsto:

- la conservazione presso AVEPA, secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria, di tutta la documentazione amministrativa riferita alle domande gestite nell'ambito del PR FESR 2021-2027;
- il prosieguo da parte di AVEPA dell'attività di accertamento ed il recupero degli importi indebitamente corrisposti attinenti al PR FESR 2021-2027 per le azioni di competenza;
- la garanzia da parte della Regione delle risorse necessarie all'espletamento delle predette attività.



**Art. 7 – Trasferimento delle risorse finanziarie del PR FESR 2021-2027**

L'Autorità di Gestione, in seguito alla stipulazione del presente accordo, avvia il trasferimento a favore di AVEPA delle risorse finanziarie previste nel bilancio regionale con riferimento al PR FESR 2021-2027 per la gestione delle attività di finanziamento ed erogazione di competenza dell'OI.

L'impegno e la liquidazione di dette risorse avviene con tempi e importi adeguati a garantire il regolare e tempestivo flusso delle erogazioni verso i beneficiari, sulla base di appositi cronoprogrammi di spesa.

AVEPA aggiorna, con cadenza e modalità definite in accordo con l'Autorità di Gestione, le previsioni e l'avanzamento di spesa derivanti dalla gestione del PR FESR 2021-2027.

La separazione delle risorse finanziarie destinate all'erogazione dei contributi PR FESR 2021-2027, rispetto a quelle utilizzate per il funzionamento, è garantita attraverso la gestione di sotto conti separati.

La procedura per il trasferimento delle risorse viene dettagliata nel SI.GE.CO. del PR FESR 2021-2027.

**Art. 8 – Risorse finanziarie e spese ammissibili per l'attuazione dell'Accordo**

AVEPA può gestire direttamente parte delle risorse di Assistenza Tecnica per la realizzazione di interventi rientranti nelle azioni dell'Assistenza Tecnica del PR FESR 2021-2027 nel rispetto di quanto stabilito dai Regolamenti Comunitari.

L'importo di risorse di Assistenza Tecnica trasferite ad AVEPA, per la durata del presente Accordo e nel rispetto delle norme in materia di ammissibilità delle spese, è quantificato, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 quinquies della LR 31/2001, con la delibera di Giunta n. .... del .... .

L'importo potrà essere rivisto, con provvedimento della Giunta regionale, in ragione dell'evolversi del fabbisogno finanziario per il regolare svolgimento delle funzioni di OI, correlato alla concreta attuazione della programmazione regionale.

Sono garantite le risorse a copertura delle spese per le Commissioni Tecniche di Valutazione, per il personale che verrà utilizzato per lo svolgimento delle attività dell'OI e la sua formazione nel rispetto di quanto definito dalla L.R. 31/2001 come modificata da L.R. 34/2021, per le azioni di supporto e adeguamento delle competenze tecnico-amministrative prioritariamente rivolte alla semplificazione e informatizzazione delle procedure, e per l'attuazione degli interventi previsti dal PRigA 2021-2027 approvato con DGR n. 1362/2022. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione, AVEPA presenta il piano di Assistenza Tecnica per l'intera programmazione, contenente la previsione degli interventi da realizzare e i relativi costi, che è approvato dall'Autorità di Gestione, da aggiornare almeno annualmente e che può essere modificato in accordo fra le parti stesse.



5ece6b89



Le risorse di Assistenza Tecnica sono trasferite ad AVEPA a partire dalla prima annualità del piano di assistenza tecnica, garantendo l'erogazione di un anticipo annuale e il rimborso delle spese effettivamente sostenute, previa presentazione di un report sullo stato di avanzamento della spesa soggetto ad approvazione dell'Autorità di Gestione.

Le procedure di gestione e controllo delle spese riferite all'“Assistenza Tecnica” del PR FESR 2021-2027 e la procedura per il trasferimento delle risorse vengono dettagliate nel SI.GE.CO..

#### **Art. 9 – Riservatezza**

AVEPA è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

A tal fine, AVEPA si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti ogni cautela necessaria e utile a tutelare la riservatezza di tali informazioni, documenti e atti amministrativi.

#### **Art. 10 – Responsabilità e obblighi**

AVEPA, nello svolgimento delle funzioni che le vengono affidate:

- garantisce il rispetto degli adempimenti previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali;
- è tenuta alla comunicazione immediata alle autorità competenti dei casi in cui abbia notizia di fattispecie causative di danno erariale ai sensi dell'art. 52 del Codice di Giustizia contabile (D.Lgs. n. 174 del 26/08/2016 e ss.mm.ii.);
- garantisce l'esecuzione delle funzioni a essa affidate tenendo conto dei vincoli temporali secondo le disposizioni vigenti in materia di procedimenti amministrativi;
- garantisce che sia sempre assicurata l'insussistenza di conflitti d'interesse tra i potenziali beneficiari e il personale che opera nelle proprie strutture incaricate dello svolgimento delle attività affidate;
- garantisce il rispetto di tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. nonché degli obblighi in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.

#### **Art. 11 – Inadempimento e risoluzione**

In caso di gravi inadempimenti di AVEPA o per sopravvenute, gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, la Regione si riserva la facoltà di revocare tutte le funzioni mediante risoluzione immediata del rapporto come previsto dall'art. 1456 c.c. senza che AVEPA nulla possa vantare.





È compito della Regione definire, con i provvedimenti di risoluzione e revoca del presente rapporto, le modalità per assicurare nei confronti dei soggetti terzi (beneficiari) il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.

Le cause di forza maggiore sollevano l'AVEPA da qualsiasi responsabilità, purché l'Agenzia ne dia tempestiva notizia alla Regione mediante posta elettronica certificata.

Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti di AVEPA nel caso di ritardi dovuti alla Regione o inadempimenti derivanti da mancati trasferimenti finanziari da parte della stessa che incidano sul corretto svolgimento del progetto, in ragione del presente accordo, ovvero ne impediscano la conclusione.

#### **Art. 12 - Contenzioso di AVEPA con i beneficiari del PR FESR 2021-2027**

L'Avvocatura regionale patrocinia e difende AVEPA nell'eventuale contenzioso che dovesse insorgere con i beneficiari dei finanziamenti del PR FESR 2021-2027 qualora non sussistano conflitti di interesse, anche potenziali, con la Regione ai sensi della L.R. n. 24 del 16/08/2001.

#### **Art. 13 – Nomina a Responsabile del trattamento di AVEPA e Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/676/UE da parte della Regione del Veneto - Direzione Programmazione Unitaria – Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027**

Il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria – Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, delegato giusta DGR n. 596 del 08 maggio 2018 dal Titolare del trattamento Regione Veneto/Giunta Regionale (con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901) per i dati relativi alle attività istituzionali di competenza, preso atto che l'attività oggetto di affidamento con il presente accordo comporta, per la finalità perseguite, anche il trattamento di dati personali ed è quindi soggetta alla normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/676/UE (GDPR), nomina AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante, quale Responsabile del trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni affidate dal presente accordo, tenuto conto dei compiti e responsabilità specifici spettanti al suddetto Responsabile nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà degli interessati (coloro ai quali i dati personali si riferiscono).

Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

Ai sensi dell'articolo 28 del predetto GDPR, il Responsabile del trattamento è tenuto a trattare i dati personali per conto del Titolare del trattamento, operando in posizione subordinata e mettendo in atto misure tecniche



ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

La nomina riguarda il trattamento di dati effettuato sia su supporto cartaceo sia con strumenti elettronici.

I dati dovranno essere trattati per dare esecuzione al presente accordo e per adempiere agli obblighi derivanti dallo stesso e non potranno essere trattati per finalità diverse o ulteriori.

In nessun caso il Responsabile del trattamento acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento dell'accordo.

I tipi di dati che il Responsabile del trattamento può trattare per conto della Regione del Veneto, nell'ambito del presente accordo sono: dati personali e dati relativi a condanne penali/reati.

Le categorie di interessati a cui i dati potrebbero riferirsi sono: cittadini e imputati/indagati/condannati.

Il Responsabile del trattamento dovrà in particolare:

- a) trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli interessati;
- b) raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento delle funzioni affidate;
- c) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per le funzioni affidate, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
- d) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto dell'accordo, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
- e) non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dall'accordo e/o necessari per l'adempimento dello stesso;
- f) adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32;
- g) individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dall'accordo e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;
- h) tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'affidamento conferito dalla Regione del Veneto, secondo quanto prescritto dall'art. 30 del GDPR;
- i) non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte della Regione del Veneto, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;



5ece6b89



- j) informare la Regione del Veneto, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "databreach"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;
- k) assistere la Regione del Veneto nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto ("Privacy Impact Assessment" – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);
- l) informare la Regione del Veneto di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli interessati;
- m) coadiuvare la Regione del Veneto nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto dell'accordo) dinanzi all'Autorità di Controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;
- n) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'affidamento è stato portato a termine e/o revocato.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 6 del presente accordo in tema di conservazione della documentazione amministrativa in relazione alle domande gestite nell'ambito del PR FESR 2021-2027, il trattamento avrà durata pari alla durata dell'accordo tra le parti. All'esaurirsi degli effetti dello stesso, il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento delle attività oggetto di affidamento.

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione della Regione del Veneto tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni impartite dalla stessa Regione con la presente nomina e consente alla Regione l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit).

Le attività di audit della Regione saranno effettuate dal soggetto delegato e/o autorizzato dall'Amministrazione regionale medesima, con lo scopo di controllare l'adempimento - da parte del Responsabile del trattamento - degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente articolo. Resta inteso che qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Il Responsabile si impegna a mantenere indenne la Regione del Veneto da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del GDPR.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Le disposizioni di cui al presente articolo potranno essere integrate da successive disposizioni normative intervenute o da disposizioni ulteriori della Regione.

La nomina di cui al presente articolo non comporta alcun diritto per AVEPA, Responsabile del trattamento, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta.



5e6e6b89



I dati personali forniti da AVEPA saranno trattati dalla Regione del Veneto - Direzione Programmazione Unitaria – Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 per finalità connesse alla rendicontazione e certificazione della spesa sostenuta da AVEPA nell’ambito degli interventi di Assistenza Tecnica del PR FESR 2021-2027 di cui all’art. 8 del presente accordo.

Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Regione del Veneto - Direzione Programmazione Unitaria – Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato nel tempo stabilito dalle regole interne proprie alla Regione del Veneto e da leggi e regolamenti in materia.

Le basi giuridiche del trattamento sono il Regolamento (UE) n. 1058/2021 e il Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Direttore regionale Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018, è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (quale Autorità di Gestione del Programma FESR 2021-2027), email: Programmazione-Unitaria@regione.veneto.it; PEC: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it.

Per i controlli eseguiti - su incarico dell’Autorità di Gestione - dal nucleo di controllo di primo livello presso la Direzione Bilancio e ragioneria, il Direttore regionale Delegato è il Direttore della predetta Direzione Bilancio e ragioneria, email: bilanciorageioneria@regione.veneto.it; PEC: bilanciorageioneria@pec.regione.veneto.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella email è: dpo@regione.veneto.it; PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.

#### **Art. 14 – Spese di bollo e registrazione**

Eventuali spese di copia, bollo e le altre inerenti la stipulazione del presente accordo sono a carico di AVEPA. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR n. 131/1986. Le spese di registrazione in caso d’uso sono a carico della parte richiedente.

#### **Art. 15 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione o nell’interpretazione del presente accordo è esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Il presente accordo, composto da n. 16 articoli, è dattiloscritto in n. ... pagine.



Il presente accordo, pena nullità, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/03/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, confermato e sottoscritto a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Regione del Veneto

AVEPA

**Art. 16 - Approvazione specifica**

Si approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui al precedente art. 11.

Regione del Veneto

AVEPA

